

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 febbraio 2020, n. 9/R

Modifiche al Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

(Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 21.02.2020)

INDICE

PREAMBOLO

Art.1 Canoni di concessione. Modifica all'articolo 28 del d.p.g.r.60/R/2016

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n.5;

Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente” espresso nella seduta del 21 gennaio 2020, con l'osservazione di integrare il testo con il preambolo ai sensi dell'articolo 9 della l.r.55/2008;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 23 gennaio 2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1658 del 23 dicembre 2019 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.124 del 10 febbraio 2020 ;

Considerato quanto segue :

1. Le modifiche al regolamento vigente si sono rese necessarie per armonizzare le modalità di riscossione dell'imposta regionale di cui all'art.2 della legge regionale 30 dicembre 1971 n.2, con la legge medesima;

2. Inoltre, le modifiche dell'art.28 si sono rese necessarie al fine di coordinare la disciplina regolamentare con altri regolamenti vigenti in materia.

Si approva il presente regolamento:

Art.1

Canoni di concessione. Modifica all' articolo 28 del d.p.g.r.60/R/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 28 del Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, emanato con decreto del presidente della Giunta regionale n.60/R del 12 agosto 2016, è sostituito dal seguente:

“ 1. Il primo canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione. L'imposta regionale è versata ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione) .”

2. All'articolo 28, comma 7 del d.p.g.r. 60/R/2016 comma 7 le parole *“ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita”* sono sostituite dalle seguenti *“annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.”*